



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA
DEL DISTRETTO BIOLOGICO DEL
CHIANTI**

Approvato con deliberazione C.C n. 54 del 12/09/2022

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DEL CHIANTI

Sommario

Titolo 1. Funzioni e insediamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.....	2
Titolo 2. Composizione dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.....	2
Titolo 3. Organizzazione dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.....	3
Titolo 4. Funzionamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.....	4
Titolo 5. Disposizioni finali.....	5

TITOLO 1. FUNZIONI E INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DEL CHIANTI

Art.1 Funzioni

1. L'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti, disciplinata dalla Legge della Regione Toscana n. 51 del 30.7.2019 "Disciplina dei Distretti Biologici" (di seguito L.R. 51/2019), ha la funzione di:
 - approvare il progetto economico territoriale integrato;
 - verificare e garantire la sua corretta ed efficace attuazione;
 - approvare la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta Regionale;
 - proporre alla competente struttura della Giunta Regionale le modifiche all'Accordo territoriale del Distretto Biologico del Chianti;
 - proporre la revoca del riconoscimento del Distretto Biologico del Chianti.
2. Con il suo operato deve concorrere, per parte sua, a garantire:
 - l'effettiva possibilità di adesione al Distretto Biologico del Chianti per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
 - l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
 - la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

Art.2 Insediamento

1. Successivamente all'approvazione dell'Accordo da parte di tutti gli Enti e dell'Associazione Biodistretto del Chianti, il Presidente dell'Associazione Biodistretto del Chianti convoca tempestivamente la prima seduta dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.
2. Nella seduta di insediamento l'Assemblea deve:
 - eleggere il Presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti;
 - individuare e incaricare, in via temporanea e per gli adempimenti previsti per la prima seduta, il Segretario che provvederà immediatamente alla verbalizzazione;
 - approvare il Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.
3. Il Presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti viene eletto tra gli imprenditori agricoli biologici indicati dall'Associazione Biodistretto del Chianti che partecipano all'Assemblea. Il ruolo di Presidente dell'Associazione Biodistretto del Chianti è incompatibile con il ruolo di Presidente dell'Assemblea di Distretto.
4. Il Presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti dura in carica per tutta la durata del progetto economico territoriale integrato salvo dimissioni o revoca.
5. L'Assemblea può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

TITOLO 2. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DEL CHIANTI

Art. 3 Aderenti

1. L'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti è composta da 14 membri:
 - **n. 7 (sette) rappresentanti delle Amministrazioni Comunali** (Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa) aderenti all'Accordo (uno per Comune);
 - **n. 7 (sette) rappresentanti delle imprese agricole biologiche** iscritte all'elenco pubblico degli operatori biologici individuate tra i soci ordinari dell'Associazione Biodistretto del Chianti e da questa indicati tra cui sarà eletto il **Presidente dell'Assemblea**.
2. Le imprese agricole biologiche aderenti all'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti saranno

comunicate dall'Associazione Biodistretto del Chianti almeno 20 giorni prima della seduta di insediamento. Le stesse sono confermate per tutta la durata del progetto economico territoriale integrato salvo diversa indicazione dell'Associazione Biodistretto del Chianti. Tutte le comunicazioni a questo riguardo dovranno essere effettuate per P.E.C.

Art. 4 Delegati

1. Gli aderenti partecipano all'Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante, che ha facoltà di nominare un proprio delegato per il periodo di durata del progetto economico o anche per una singola adunanza.
2. L'elenco dei rappresentanti legali e/o delegati che compongono l'Assemblea, completo dei loro dati identificativi e di contatto, è tenuto in apposito registro, unitamente agli atti di delega.

Art. 5 Successive adesioni

1. I soggetti, tra quelli indicati all'art. 4 comma 5 della L.R. Toscana 51/2019, che intendano aderire al Distretto Biologico del Chianti dopo la sua costituzione, dovranno inviare una comunicazione P.E.C. al Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà ad inserire l'autorizzazione all'adesione nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

TITOLO 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DEL CHIANTI

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ne tutela la dignità del ruolo, assicura lo svolgimento delle sue funzioni e provvede al suo proficuo funzionamento. Nelle adunanze modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti della stessa.
3. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea nei confronti del Soggetto Referente e dei singoli aderenti, assicurando la circolazione delle informazioni all'interno del Distretto Biologico del Chianti e l'efficace svolgimento dei processi di concertazione.
4. Il Presidente individua anche fra soggetti esterni all'Assemblea, in possesso di adeguati requisiti, il Segretario dell'Assemblea.

Art. 7 Quorum strutturale

1. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno 8 (otto) soggetti aderenti di cui 4 rappresentanti degli enti locali e 4 (quattro) rappresentanti del mondo imprenditoriale agricolo biologico tra cui il Presidente dell'Assemblea.

Art. 8 Inerzia del Presidente dell'Assemblea

1. In caso di inerzia manifesta del Presidente dell'Assemblea nella convocazione delle sedute, lo stesso potrà essere sostituito da uno dei Sindaci dei Comuni firmatari dell'Accordo territoriale del Distretto Biologico del Chianti, previa formale diffida ad adempiere.

Art. 9 Segretario dell'Assemblea

1. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di:
 - redigere i verbali dell'Assemblea;
 - tenere aggiornato il registro dei componenti dell'Assemblea;
 - assicurarsi della regolare trasmissione delle informazioni agli aderenti anche mediante invio della documentazione approvata e da approvare da parte dell'Assemblea.

2. Il Segretario deve inoltre supportare il Presidente nel:
 - garantire la circolazione delle informazioni nel Distretto Biologico del Chianti;
 - garantire la possibilità di accesso agli atti degli aderenti e loro delegati;
 - conservare il registro dei verbali e la documentazione inerente ciascuna adunanza.

Art.10 Sede delle adunanze

1. L'Assemblea nella sua prima seduta individua la sua sede legale e la sede abituale delle adunanze, che può essere variata dal Presidente dell'Assemblea per rispondere a specifiche esigenze. Possono essere previste sedi secondarie anche per singole riunioni. L'Assemblea può svolgersi in videoconferenza se ritenuto necessario.

TITOLO 4. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DEL CHIANTI

Art.11 Adunanze

1. Le adunanze si tengono almeno una volta l'anno per gli adempimenti previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
2. Le adunanze, in riferimento alle materie da trattare, quando si ravvisi che ciò serve allo scopo di favorire i processi di partecipazione e concertazione all'interno del Distretto Biologico del Chianti, secondo il giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta motivata di un quinto degli aderenti, possono tenersi in forma aperta ad altri soggetti che possono portare il loro contributo di conoscenze, opinioni o segnalare nuove istanze (ad esempio esperti, studiosi, rappresentanti della Regione o parlamentari, gruppi di cittadini attraverso loro rappresentanze).

Art.12 Potere di iniziativa

1. Ciascun membro dell'Assemblea ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie rientranti nelle competenze dell'Assemblea individuate dalla Legge Regionale 51/2019 e richiamate all'art. 1 del presente Regolamento, o proposte di approfondimento da realizzare a supporto delle attività da svolgere.
2. Le proposte devono essere formulate per iscritto, accompagnate da una relazione illustrativa, e inviate al Presidente dell'Assemblea, il quale le inserirà nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, indicando anche il soggetto o i soggetti proponenti.

Art.13 Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione contiene il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine delle materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo PEC a tutti gli aderenti e al Presidente dell'Assemblea 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione, unitamente alla documentazione utile per argomentare le deliberazioni da assumere. In caso di urgenza tale termine può essere dimezzato.
3. La convocazione deve essere disposta entro un termine ragionevole e comunque non oltre 20 giorni, quando la stessa venga richiesta da almeno un quarto dei soggetti aderenti sulle materie di competenza dell'Assemblea

Art.14 Svolgimento delle adunanze

1. A ciascun aderente all'Assemblea deve essere assicurata la possibilità di esprimersi liberamente, sebbene entro i limiti di tempo stabiliti dal Presidente per la durata degli interventi.
2. Quando l'Assemblea debba deliberare in merito all'approvazione del progetto economico territoriale integrato del Distretto Biologico del Chianti, o al monitoraggio della sua attuazione, gli interventi non sono soggetti a limiti di tempo.
3. A ciascun aderente spetta 1 (uno) voto.

Art.15 Deliberazioni

1. Le decisioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea può deliberare con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto sui seguenti argomenti:
 - Modifiche all'accordo di Distretto;
 - Modifiche del presente Regolamento;
 - Approvazione e/o modifiche del progetto economico territoriale;
 - Proposta di revoca del riconoscimento del Distretto.

Art.16 Verbale

1. Il verbale dovrà contenere l'elenco dei presenti, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati, dovrà riportare una chiara e fedele sintesi degli interventi e delle deliberazioni assunte. È redatto dal Segretario dell'Assemblea, è letto e approvato al termine della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.17 Approvazione e monitoraggio dell'attuazione del progetto economico territoriale

1. Il Presidente è tenuto a presentare all'Assemblea le eventuali proposte di modifica del progetto economico territoriale, il monitoraggio degli obiettivi raggiunti e la relazione annuale predisposte dal Soggetto Referente e accogliere le osservazioni proposte dall'Assemblea in sede di approvazione.

Art.18 Proposta di revoca del riconoscimento di Distretto

1. Qualora si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 9 dell'Accordo del Distretto Biologico del Chianti il Presidente dell'Assemblea pone la materia all'ordine del giorno dell'Assemblea da convocare tempestivamente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea comunicare alla Regione Toscana la delibera di proposta di revoca del riconoscimento di Distretto e prendere atto della conseguente decisione della Regione Toscana. Gli atti dovranno essere conservati per i successivi cinque anni.

TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI

Art.19 Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente Regolamento, dopo la presa d'atto dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Distretto Biologico del Chianti e dell'Assemblea dell'Associazione del Biodistretto del Chianti, entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto Biologico del Chianti.
2. È compito del Presidente trasmettere tempestivamente a ciascun aderente copia del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modificazioni.